

TI_GERICHTE 16.2016.76 vom 15. Januar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2016.76

FR: TI_GERICHTE 16.2016.76 du 15 janvier 2019

IT: TI_GERICHTE 16.2016.76 del 15 gennaio 2019

Regeste

Mandato - prestazioni di insegnamento

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 31 ottobre 2016. Introdotto il 24 novembre 2016 il reclamo è di conseguenza tempestivo.

E. 2

Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Nella fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 ai memoriali indirizzati a questa Camera e non sottoposta al primo giudice, è irricevibile.

E. 2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

E. 3

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367 consid.

E. 4

Il Pretore aggiunto ha accertato che le parti hanno concluso un contratto d' insegnamento volto alla preparazione dell' esame “ MarKom ” propedeutico per l' accesso agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato di specialista in marketing. A tale contratto, egli ha indicato, sono applicabili le norme sul mandato e segnatamente quelle sulla responsabilità del mandatario. Ciò premesso, il primo giudice ha considerato che, quantunque dall'istruttoria fosse emerso che l'insegnamento di alcune materie, in particolare marketing e comunicazione integrata, non fosse all'altezza delle aspettative e del livello richiesto dagli esami e che fosse pertanto verosimile la lacunosità in alcune materie del materiale didattico e dell' insegnamento fornito, nel suo complesso il corso non sia stato completamente privo di valore. A suo parere, quindi, l'attore non aveva subito un danno corrispondente al costo del corso. Per il Pretore aggiunto, inoltre, con il “ brillante ” superamento dell'esame “ MarKom ” e l'ottenimento dell'attestato federale poi, “ non si vede, e nemmeno l' attore lo spiega, quale danno gli sia pervenuto a seguito delle carenze riscontrate ” . Inoltre , egli ha soggiunto, quand'anche si applicassero le norme sul contratto di compravendita limitatamente al materiale didattico, la petizione non sarebbe destinata a miglior sorte “ poiché le dispense agli atti non possono ritenersi completamente prive di valore e dunque non vi sono i presupposti per la risoluzione del contratto ” . Infine, – egli ha epilogato – difettando un riscontro probatorio sul valore effettivo del materiale didattico, non è nemmeno possibile riconoscere il risarcimento di un eventuale minor valore (art. 205 cpv. 2 CO). In tali circostanze, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione.

E. 5

Nel suo reclamo, RE 1 espone l'importanza della conoscenza delle tematiche legate all'utilizzo internet per chi opera nel marketing. Si lamenta nuovamente della scarsa preparazione dei docenti in merito all'evoluzione della più moderne tecniche di marketing, del mancato aggiornamento del materiale didattico e del fatto che il carente insegnamento “non era in linea con il livello richiesto agli esami federali”. Egli ribadisce che le domande d'esame hanno riguardato temi, non trattati nelle 360 ore di lezioni, che il superamento degli esami è dovuto ai suoi precedenti studi accademici e alla sua esperienza professionale e non alla formazione ricevuta dalla controparte, per lui priva di valore. Il reclamante ritiene che la conclusione del primo giudice, secondo cui l'istruttoria non ha permesso di dimostrare la carenza del corso nel suo complesso, sia contraddetta dagli altri accertamenti di fatto effettuati dallo stesso Pretore aggiunto. A suo parere, infatti, indipendentemente dalla circostanza che egli ha rinunciato alla perizia giudiziaria sul materiale didattico e dall'impossibilità di accertare la preparazione dei docenti, le testimonianze assunte, così come il fatto che i temi legati a internet non sono stati trattati e l'insegnamento si è basato su dispense di vent'anni prima, dimostrano che il corso si è svolto su materiale didattico obsoleto e lacunoso. La controparte, che avrebbe dovuto non solo impiegare insegnanti con la giusta formazione ed esperienza ma anche del materiale didattico esauriente e aggiornato agli sviluppi più recenti in relazione al marketing, non ha pertanto agito con la dovuta diligenza e ha quindi violato i suoi doveri contrattuali. Il reclamante precisa inoltre che il danno da lui patito non è “da vedersi nel superamento o meno degli esami federale, bensì nel tempo e denaro perduti”, ovvero “ha perso una cospicua somma di denaro e 360 ore del suo tempo in una formazione obsoleta e non adeguata agli esami né alla realtà del mondo del lavoro”. Oltre a ciò, epilogando, egli ha dovuto anche investire molte più ore di studio

individualmente, anche attraverso altri corsi.

E. 6

Il contratto d'insegnamento, ovvero il contratto con cui una parte si obbliga a fornire all'altra una formazione in un settore specifico contro una remunerazione, è un contratto misto cui si applicano in principio le disposizioni del mandato (sentenza del Tribunale federale 4A_601/2015 del 19 aprile 2016 consid. 1.2.1 con rinvii; v. anche Tercier/Bieri/Carron, *Les contrats spéciaux*, 5 a edizione, § 65, n. 4805). Ora, per l'art. 394 CO con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere a norma del contratto gli affari di cui viene incaricato. Secondo l'art. 321 a CO, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 398 cpv. 1 CO, il mandatario deve eseguire con diligenza il mandato assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). La violazione da parte del mandatario del suo dovere di diligenza costituisce, da un punto di vista giuridico, un'inesecuzione o una cattiva esecuzione del suo obbligo di mandatario. In tal caso egli, in particolare, perde il diritto a una mercede e al rimborso delle spese se il risultato del suo agire è del tutto inutile o inutilizzabile. In caso di esecuzione imperfetta del mandato il mandatario ha diritto alla mercede per l'attività che ha svolto in conformità con il contratto, mentre il mandante può ottenere una riduzione in modo da ristabilire l'equilibrio delle prestazioni (DTF 124 III 423 consid. 4a; sentenze del Tribunale federale 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 7.4 e 4A_322/2014 del 28 novembre 2014 consid. 3.2).

E. 7

In concreto, la conclusione del Pretore aggiunto secondo il quale nella misura in cui il corso di preparazione non è stato nel suo complesso privo di valore “tanto da risultare il relativo esborso [fr. 8900.–] un danno per RE 1” non può considerarsi manifestamente errata. Lo stesso reclamante, infatti, ha riconosciuto che, quanto meno, le lezioni di contabilità e statistica sono “state trattate all'altezza delle aspettative” (verbale di udienza del 9 marzo 2012, pag. 1; replica del 12 giugno 2017, pag. 3). Sotto questo profilo, non si può ritenere che l'esecuzione del mandato sia stata carente al punto da risultare del tutto inutilizzabile. La pretesa dell'attore di vedersi rimborsato l'integralità del costo del corso in questione non entra perciò in linea di conto. Tutt'al più, nella misura in cui il Pretore aggiunto ha accertato che l'insegnamento di alcune materie non si è rivelato all'altezza delle aspettative e del livello richiesto per gli esami, rimproverando dunque alla convenuta una carente esecuzione del mandato, l'attore avrebbe potuto pretendere una parziale restituzione dell'esborso. Resta il fatto che, nella fattispecie, nulla agli atti permette di valutare l'entità di un'eventuale riduzione della mercede. Non si disconosce che l'attore ha rinunciato alla perizia a causa dei costi sproporzionati al valore della lite. Ciò non dispensava l'interessato però dall'indicare gli elementi che avrebbero permesso al giudice di determinare il valore delle prestazioni eseguite in violazione dell'obbligo di diligenza rispetto al totale della mercede versata. Né entra in considerazione l'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma – di carattere eccezionale – è applicabile solo qualora appaia impossibile o non sia ragionevolmente esigibile dal danneggiato una quantificazione del pregiudizio precisa e sulla base di dati effettivi. Rinunciando alla perizia, la commisurazione del danno non può essere delegata all'apprezzamento del giudice. Quanto al fatto che il reclamante avrebbe seguito altri corsi per supplire alle carenze delle lezioni impartitegli dalla controparte, l'allegazione, per tacere del fatto che è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è minimamente

dimostrata, fermo restando che l'arrabbiatura e la perdita di tempo in quanto tale non sono indennizzabili (Werro , La responsabilité civile, 3 a edizione, pag. 28, n. 58). Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

E. 8

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 450.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– complessivi per ripetibili. 3.

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.